

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1369

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LANDI, MACCHIAVELLI e ARMAROLI

Presentata il 13 maggio 1964

Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza

ONOREVOLI COLLEGGI — La legge 2 aprile 1958, n. 322, consente la cumulabilità delle posizioni previdenziali, ma tale legge non esplica i suoi benefici effetti, a favore di coloro che hanno lasciato il servizio presso gli Enti locali antecedentemente al 30 aprile 1958.

È evidente, quindi, la disparità del trattamento e le anomalie che ne vengono a derivare considerando la diversa posizione degli altri lavoratori.

Si tratta quindi di pervenire ad una revisione delle norme di esecuzione della legge 2 aprile 1958, n. 322, affinché la categoria di lavoratori di cui si è detto, possa utilizzare l'anzianità di iscrizione alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti locali per la formazione di tutte le posizioni previdenziali

presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tale nuova disposizione che si invoca, risponde innanzitutto ad un giusto criterio logico oltre che umano, in quanto — se i di invocati benefici dovessero ancora venire negati — ci si verrebbe a trovare nell'assurda situazione in cui lavoratori che per anni hanno scrupolosamente ottemperato alle prescrizioni di legge per quanto si riferisce al versamento dei vari contributi, possono venirsi a trovare — vuoi per ragione di età, vuoi per altre cause — in una tale posizione da non poter raggiungere il minimo di iscrizione per la liquidazione di una sia pur modesta pensione, con l'illogico effetto di vedere perduto ogni scopo di tutte le contribuzioni versate.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322, sono estese a tutti i lavoratori, ivi compresi gli ex dipendenti degli Enti locali, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio presso gli Enti stessi.